

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** (2017) il giorno **DUE** del mese di **GENNAIO**, presso la sede della Fondazione di Partecipazione GAL ALTA GALLURA – GALLURA – C.Fiscale 91039810907, sita c/o l'Unione dei Comuni Alta Gallura a TEMPIO PAUSANIA, in Via G.A. Cannas n. 1

TRA

la **Fondazione di Partecipazione GAL ALTA GALLURA – GALLURA** (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "FdP"), rappresentato dalla dott.ssa Jeanne Francine Murgia, nata ad Ajaccio (EE) il 18/06/1966, la quale dichiara di agire in nome e per conto della FdP, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Segretario - Direttore, incaricata alla stipula del presente contratto in virtù delle competenze attribuite alla stessa e per effetto di quanto disposto con Determinazione n. 02 del 02/02/2017,

E

il dott. **PAOLO MATTEO ABELTINO** (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"), nato a TEMPIO PAUSANIA il 28/11/1976 e residente a TEMPIO PAUSANIA in Via Marsala n. 19, C.F. BLTPMT76S28L093F;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, la FdP assume il dott. Paolo Matteo Abeltino quale dipendente a tempo parziale (36 ore settimanali) ed indeterminato a decorrere dal 01/01/2017 con il profilo professionale "Responsabile Amministrativo - Finanziario", in sigla RAF, Area Quadro del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi.
2. Si da atto che il prestatore di lavoro ha già svolto la suindicata mansione, per la FdP, con contratto a tempo parziale e determinato, a seguito di selezione pubblica, dal 14/02/2011 al 31/12/2016.
3. La sede di destinazione dell'attività lavorativa è individuata nel Servizio Amministrativo – Contabile della FdP.
4. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 2 – MANSIONI

1. Ai sensi del vigente CCNL, la FdP potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, nonché del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e parziale (36 ore settimanali).
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi con riferimento all'Area Quadro, di seguito riportata, quale valore mensile al 31/12/2016:

• STIPENDIO BASE MENSILE	€.	1.670,96
• CONTINGENZA	€.	537,52
• III ELEM.	€.	2,07

oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima e quattordicesima mensilità. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Segretario - Direttore nel rispetto delle normative vigenti per la FdP. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Conformemente a quanto previsto all'art. 140 del vigente CCNL, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 165 e seguenti del vigente CCNL.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti della FdP, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 8 – RISERVATEZZA E OBBLIGO DI FEDELTA'

1. Con la stipulazione del presente contratto, il prestatore di lavoro si impegna ad seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Il prestatore di lavoro si impegna ad utilizzare tali dati notizie nei limiti dello scopo per cui sono conferiti.
2. È fatto divieto al Lavoratore di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, sia durante il rapporto, sia successivamente.
3. Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto al prestatore di lavoro di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

ART. 10 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
2. Il prestatore di lavoro con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni contenute nel Codice civile, nella l. n. 300/1970 e nel CCNL richiamato.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel vigente CCNL, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Tempio Pausania il 02/01/2017.

Il Segretario – Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia



Il prestatore di lavoro
dott. Paolo Matteo Abeltino